

COMUNE DI TOANO
(Provincia di Reggio Emilia)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

sulla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2025

(art. 79 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 - art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 - art. 33, c. 2, D.L. 34/2019 - art. 1, commi 557 e 557-quater, L. 296/2006 - art. 14, c. 1-bis, D.L. 25/2025 conv. L. 69/2025)

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Toano, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23/05/2023,

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 557 e 557-quater;
- il CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, in particolare gli artt. 7, 8, 79 e 80;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 23, comma 2;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, e il D.M. 17 marzo 2020;
- l'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito in L. 9 maggio 2025, n. 69;

VISTA

la determinazione del Responsabile dell'U.O. Contabile n. 192 del Reg. Generale / n. 40 del Reg. Servizio del 18/12/2025 (aggiornamento della precedente determinazione R.G. 177 U.O. Contabile n. 37 del 04/12/2025), avente ad oggetto: "Articolo 79 CCNL 16/11/2022 disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto - Costituzione del Fondo risorse decentrate 2025 - aggiornamento" (di seguito, "Determinazione");

PRESO ATTO CHE, dalla suddetta Determinazione, risulta che:

- per l'anno 2025 il Fondo risorse decentrate è determinato in complessivi Euro 106.953,93, così articolati:
- Risorse stabili (art. 79, commi 1 e 1-bis CCNL 16/11/2022) per complessivi Euro 64.892,23, di cui una quota pari a Euro 12.491,26 esclusa dal limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017;
- Risorse variabili (art. 79, commi 2 e 3 CCNL 16/11/2022) per complessivi Euro 42.061,70, di cui una quota pari a Euro 37.999,32 esclusa dal medesimo limite;
- l'Ente ha esercitato la facoltà di incremento del Fondo di parte stabile ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis, D.L. 25/2025, per l'importo di Euro 5.000,00, restando disponibile una quota di incremento teorico non ancora utilizzata;
- non risulta più prevista alcuna cessione di quota dell'incremento all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano;
- il Fondo per gli incarichi di Elevata Qualificazione è determinato, per l'anno 2025, in complessivi Euro 38.146,40, di cui Euro 7.137,19 esclusi dal limite ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017;
- il Fondo per il lavoro straordinario è quantificato in Euro 6.996,52;
- ai fini della verifica del tetto al trattamento accessorio di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017, come adeguato dall'art. 33, c. 2, D.L. 34/2019 e dal D.M. 17/03/2020, sono considerati:

- il Fondo risorse decentrate 2025, al netto delle componenti escluse, per Euro 56.463,35;
- il Fondo per le Elevate Qualificazioni, al netto delle quote escluse, per Euro 31.009,21;
- il Fondo per il lavoro straordinario per Euro 6.996,52;
- per un ammontare complessivo del salario accessorio 2025 soggetto a limite pari a Euro 94.469,08, a fronte di un limite rideterminato ai sensi dell'art. 33, c. 2, D.L. 34/2019 pari a Euro 99.848,26, dal che risulta il rispetto del vincolo di legge;
- il Comune attesta:
 - il rispetto del pareggio di bilancio e l'assenza di condizioni di dissesto o di ente strutturalmente deficitario;
 - il rispetto dei limiti di spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, L. 296/2006 e dei valori-soglia del D.M. 17/03/2020;
 - la copertura integrale dell'onere derivante dal Fondo 2025 all'interno dei capitoli della spesa di personale del bilancio 2025-2027;
- le risorse decentrate effettivamente disponibili per la contrattazione integrativa 2025, ai sensi degli artt. 7, 80 e 81 del CCNL 16/11/2022, risultano quantificate in Euro 32.436,21.

EFFETTUATE le verifiche di competenza in ordine a:

- coerenza della quantificazione del Fondo 2025 con le disposizioni dell'art. 79 CCNL 16/11/2022 e con la disciplina del trattamento accessorio del personale;
- rispetto dei limiti di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017, come adeguati dall'art. 33, c. 2, D.L. 34/2019 e dal D.M. 17/03/2020;
- compatibilità del Fondo con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027 e con i vincoli di finanza pubblica in materia di spesa di personale (art. 1, commi 557 e 557-quater, L. 296/2006);
- corretta distinzione tra risorse stabili e variabili, nonché tra componenti soggette ed escluse dal limite al trattamento accessorio;

Evidenziando le seguenti criticità e punti di attenzione

Pur non emergendo profili tali da precludere l'espressione di un giudizio complessivamente favorevole sulla costituzione del Fondo risorse decentrate 2025, l'Organo di revisione ritiene opportuno evidenziare i seguenti punti di attenzione:

1. Verifica del limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017, come adeguato dall'art. 33, c. 2, D.L. 34/2019 e dal D.M. 17/03/2020.

Il rispetto del tetto al trattamento accessorio è stato verificato sulla base dei prospetti di calcolo del personale e dell'adeguamento del limite trasmessi dall'U.O. Contabile. Si raccomanda che tali prospetti, con il dettaglio delle unità di personale considerate e dei criteri di determinazione delle FTE, siano formalmente conservati agli atti a supporto delle determinazioni assunte.

2. Applicazione dell'art. 14, c. 1-bis, D.L. 25/2025 (incremento del fondo).

L'incremento della componente stabile del Fondo per Euro 5.000,00 risulta coerente con gli indirizzi dell'Ente e con la disciplina vigente. Si richiama l'attenzione sulla necessità di conservare agli atti il prospetto di determinazione dell'incremento teorico massimo e della quota residua non utilizzata, nonché di assicurare coerenza tra le risultanze contabili e la rendicontazione nel conto annuale.

3. Trattamento delle componenti escluse dal tetto del salario accessorio.

La qualificazione di alcune voci (in particolare le somme di parte stabile non utilizzate negli esercizi precedenti e riclassificate tra le risorse variabili non soggette al limite) come “escluse” dal tetto di cui all’art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 si fonda su orientamenti interpretativi e sulla prassi amministrativa richiamata nella Determinazione. Si suggerisce all’Ente di monitorare eventuali ulteriori indicazioni della Corte dei conti e della Ragioneria Generale dello Stato in materia, riservandosi, ove necessario, gli opportuni adeguamenti in futuro.

L'ORGANO DI REVISIONE

ATTESTA

che la costituzione del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigenziale - anno 2025, come determinata con la citata Determinazione, risulta, per quanto di competenza:

- conforme ai limiti e ai criteri stabiliti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente;
- coerente con le previsioni del bilancio di previsione 2025-2027 e con gli equilibri di finanza pubblica;
- rispettosa del limite di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017, come adeguato ai sensi dell'art. 33, c. 2, D.L. 34/2019 e del D.M. 17/03/2020;
- compatibile con i vincoli di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, L. 296/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla costituzione del Fondo risorse decentrate 2025 e alla conseguente utilizzazione delle risorse in sede di contrattazione collettiva integrativa,

fermo restando che:

- resta in capo ai competenti uffici la responsabilità sulla correttezza dei dati utilizzati per la quantificazione delle singole voci del Fondo e sulla legittimità degli istituti retributivi finanziati;
- la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto dei vincoli di legge, dei tetti di spesa e dei principi di selettività, premialità e meritocrazia nella distribuzione del trattamento accessorio.

La presente certificazione sostituisce integralmente la precedente certificazione rilasciata in data 06/12/2025 in relazione alla determinazione R.G. 177 del 04/12/2025, aggiornata con il presente atto.

Piacenza, lì 19/12/2025

L'Organo di revisione economico-finanziaria

Firmato Dott. Armando Granelli